



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito
fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito
PIP
ex d. lgs. n. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

Alle società al cui interno sono
istituiti fondi pensione
preesistenti

LORO SEDI

Roma, 23 OTT. 2009

Prot. n. 6526

Trasmissione via e-mail o via fax

Oggetto: Cessione del quinto dello stipendio - modalità di gestione delle richieste di riscatto presentate dalle società finanziarie

Con la presente lettera circolare si forniscono indicazioni in merito ai comportamenti da tenere a seguito della richiesta di liquidazione della posizione individuale presentata alle forme pensionistiche complementari da parte di enti che erogano finanziamenti, sulla base di una delega al riscatto rilasciata dal lavoratore. Numerosi sono, infatti, i quesiti pervenuti alla Commissione circa la modalità di gestione di tali richieste.

Vengono, in particolare, qui in rilievo i contratti di finanziamento assistiti da una garanzia, a valere tra l'altro sulle prestazioni di previdenza complementare, attivabile da parte della società finanziaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto prima del termine dell'ammortamento del mutuo. In questi casi, laddove l'iscritto abbia



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

rilasciato alla finanziaria anche una delega al riscatto, sarà la società finanziaria stessa a chiedere la liquidazione della posizione individuale al verificarsi di una situazione che dà diritto al riscatto secondo la disciplina propria della forma pensionistica complementare.

Al momento in cui la società finanziaria esercita i diritti connessi a tale delega, l'iscritto potrebbe, però, non avere un interesse concreto alla liquidazione anche di quella parte di posizione che dovesse eccedere successivamente al pagamento del debito pendente verso la società finanziaria.


Vi è, quindi, l'esigenza di evitare che la delega al riscatto, funzionale ad estinguere il debito con la società finanziaria, finisca in automatico per travolgere anche la parte di posizione individuale non necessaria a tal fine.

Si ritiene, pertanto, necessario che i fondi pensione provvedano, una volta ricevuta la richiesta della finanziaria di riscatto e conosciuto l'importo alla stessa dovuto, a chiedere tempestivamente all'iscritto, con apposita comunicazione, di manifestare la propria volontà circa le opzioni che intende in quel momento esercitare rispetto alla porzione residua della posizione individuale, precisando che in difetto la posizione sarà mantenuta in essere presso la forma pensionistica complementare.

L'adempimento di cui sopra risulta diretto a limitare, per quanto possibile, il riscatto solo ai casi in cui sussista un'effettiva ed attuale volontà dell'aderente, considerato anche che nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio della delega al riscatto e la sua attivazione potrebbero essere mutati gli interessi dello stesso.

La presente lettera dovrà essere portata all'attenzione dell'organo di amministrazione e di quello di controllo nella loro prima riunione utile.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Antonio Finocchiaro)

